

R.G. 16-1/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA**  
**SEZIONE II CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 16-1/22 promosso nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da CONTINI MONIA (C.F. CNTMNO76L61F839D), rappresentato dall'avv. Giuseppe Maria Frunzi, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Maddalena Borzacchiello ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

L'istante CONTINI MONIA rappresentata dall'avv. Giuseppe Maria Frunzi, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Maddalena Borzacchiello, ha depositato in data 17.10.2022 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI.

Con decreto del 27.10.2022 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *“1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espreso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

A seguito delle osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dai creditori ADER, Fides s.p.a., Immobiliare Do.Ra. S.R.L. ed MPS s.p.a., l'istante depositava in data 12.12.2022 una proposta migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti con relativa l'attestazione integrativa dell'OCC.

Il Tribunale, a seguito delle modifiche apportate al piano, disponeva la convocazione delle parti per risolvere le contestazioni e per sottoporre ai creditori la proposta migliorativa, tenuto conto che ai



sensi dell'art. 70 CCI “ il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza”.

All'udienza del 07.02.2023 comparivano l'istante, l'OCC nonché il creditore Fides S.p.A ribadendo la propria opposizione all'omologazione e, all'esito dell'udienza, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che “*il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento*”. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma. L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento. Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI “*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) la parte ricorrente odierna non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente. In particolare, come emerge dalla relazione agli atti (alla quale si rimanda per ogni specificazione) la separazione del coniuge, per problematiche familiari, la cessazione dell'attività lavorativa di quest'ultimo, la nascita della prole, la vendita all'asta dell'immobile acquistato e adibito a residenza familiare e la locazione di un nuovo immobile da adibire ad abitazione familiare, nonché i lunghi periodi di Cassa Integrazione dovuti alla emergenza pandemica da Covid – 19, hanno indotto la ricorrente alla stipula di plurimi finanziamenti,



ulteriori rispetto al mutuo originariamente stipulato, già notevolmente gravante sulle finanze familiari.;

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente non è titolare di beni mobili o immobili, ma esclusivamente di un'autovettura di cui si avvale per esigenze lavorative nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1500,00 per 13 mensilità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 213.152,86 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.497,00.

In relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo migliorata, risulta articolata nei seguenti termini:

- 1) la durata del piano è di circa 7 anni (precisamente 89 mesi, come indicato dall'OCC nel corso dell'udienza del 07.02.2023) e che l'attivo messo dal debitore, a seguito del miglioramento della proposta, è di complessivi € 34.661,16, che saranno versati mediante rate mensili di importo variabile da un minimo di euro 360,00 circa ad un massimo di euro 390,00 circa, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano e fermo l'aggiornamento degli importi dovuti tenuto conto delle trattenute in busta paga nel frattempo continuato in virtù di pignoramento mobiliare e cessione del quinto dello stipendio;
- 2) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 12%, migliorativa rispetto alla precedente proposta del 10%.

**Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute contestazioni e precisazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi sicchè occorre procedere,**



**alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria.**

In particolare, risultano pervenute, come risulta dalla relazione integrativa dell'OCC, le seguenti osservazioni:

- ADER: il creditore ha precisato il proprio credito nei seguenti termini: € 3225, 71, di cui € 1405,72 in privilegio grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. ed € 1819,99 in chirografo. Alla luce della precisazione del credito, l'istante ha provveduto alla modifica del piano, distribuendo le somme in base al grado di privilegio e, pertanto, prevedendo, il pagamento integrale del credito privilegiato e il pagamento parziale, nella misura del 12% del credito chirografario. Viene precisato che per tale posizione creditoria è stata presentata istanza di compensazione all'agenzia delle Entrate con crediti IRPEF a favore della sig. Contini per l'importo complessivo di € 4.900,00, sicchè il Concessionario per la riscossione verrà integralmente pagato mediante il versamento con compensazione per l'importo di € 4900,00 e per il residuo importo di € 1.991,91 in rate n.4 dell'importo di € 351,43;
- Siena NPL 2018 srl: il creditore ha osservato che *“ad esito di pignoramento mobiliare presso terzi (Tribunale di Nola RGE 1134/2021), con allegata Ordinanza del 4/7/2022 (sospesa per effetto del decreto del 27/10/2022) il G.E. ha assegnato alla Siena NPL 2018 srl anche 1/5 del TFR dovuto alla lavoratrice alla cessazione del rapporto di lavoro (al momento risultano accantonati euro 23.743,81) e il piano proposto nulla prevede in merito alla attribuzione di tale ulteriore attivo. Tanto osserviamo per le dovute modifiche al piano in corso di omologazione”*.

Sul punto, l'OCC ha ritenuto di escludere dal piano il TFR già maturato, in quanto *“l'assegnazione del quinto del TFR presuppone la cessazione del rapporto lavorativo, si tratta pertanto di un credito futuro quindi lo stesso sorge soltanto nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio . Pertanto detto credito futuro non può essere contemplato nel piano del consumatore; inoltre, si ribadisce, la procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo effetto sospensivo e, con l'omologazione, risolutivo, si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio, nonché nei creditori già beneficiati di provvedimenti di assegnazione”*.

In relazione a tale osservazione del creditore, che comunque non appare configurabile alla stregua di una opposizione all'omologazione, va osservato che il tfr, come è noto, matura nel corso del rapporto e , quindi, è compiutamente determinabile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.



Inoltre, in base all'art. 2120 c.c., può essere data una anticipazione non superiore al 70% in presenza dei presupposti espressamente previsti. Orbene, considerato la proposta può avere un contenuto libero, nulla esclude, in linea di principio, che il TFR potrebbe essere considerato un credito futuro, da includere tra le forme possibili di soddisfazione dei crediti. Peraltro, ai sensi dell'art. 2120 c.c. che costituisce la disposizione generale in materia, il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile
- L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Pertanto, senza il consenso del datore di lavoro il TFR è disponibile in una percentuale del 70%, ma a condizione che l'anticipo sia necessario per sostenere oneri sanitari o per l'acquisto / ristrutturazione dell'abitazione come previsto dalla disciplina generale, salvo disposizione diverse.

Orbene, nel caso di specie, fermo restando che nel piano di ristrutturazione dei debiti la messa a disposizione del TFR costituisce una facoltà e non un obbligo dell'istante, non pare ricorrano le condizioni per considerare il TFR attivo "attuale" distribuibile per mancanza delle condizioni di legge; inoltre, si ritiene che il trattamento di fine rapporto sia collegato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, finché non si verifica tale evento la predetta somma non appare esigibile.

- IMMOBILIARE DO.RA. S.r.l. : il creditore ha dichiarato che *“non intende accettare la proposta di cui al Piano del Consumatore depositato nell'interesse della sig.ra Contini Monia, in quanto ritenuta non soddisfattiva rispetto alla propria posizione creditoria e, pertanto, si oppone all'omologazione di detto Piano”*: in relazione a tale contestazione di non accettazione, l'istante per il tramite dell'OCC ha manifestato *“l'impegno della debitrice*



*Contini a provvedere al rilascio dell'immobile entro al data del 26 gennaio 2023, inoltre, ad ulteriore prova dell'impossibilità della stessa di poter affrontare le spese quotidiane, in particolare quelle di un affitto si rappresenta che la sig.ra Contini Monia verrà ospitata a casa della nonna materna Arena Antonietta, giusto atto di comodato gratuito di uso... Per quanto attiene all'inadempimento della debitrice relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione, da marzo 2022 fino a novembre 2022, si ribadisca che, lo stesso è stato determinato da accadimenti sopravvenuti che hanno reso impossibile la copertura di tutti i debiti e non sussiste alcuna colpa e/o negligenza nella condotta della debitrice Contini; quest'ultima ha sempre provveduto al pagamento dei canoni di locazione, fin quando, non ha ricevuto un ulteriore pignoramento dello stipendio ad opera della soc. Siena NPL2018 srl, che ha ridotto lo stipendio mensile in € 800,00 circa determinando quindi l'impossibilità oggettiva di sopperire alle esigenze di vita quotidiane”.*

- Il creditore Fides s.p.a, infine, ha eccepito l'inammissibilità del piano per esiguità della somma offerta e per l'insussistenza del requisito di meritevolezza della debitrice Contini.

Preme rilevare che, in disparte le contestazioni relative al requisito della “meritevolezza”, sulle quali si è già argomentato in termini di assenza colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, le doglianze sollevate dal creditore opponente non possono essere esaminate nel merito, alla luce della condotta tenuta dall'istituto nell'erogazione del credito.

E' stato, infatti, evidenziato dall'OCC che *“la sig. Contini ha sottoscritto il contratto di finanziamento con Fides s.p.a a dicembre 2020, per l'importo finanziato lordo pari ad € 34.800,00, capitale netto versato € 20.517,26, oltre, agli interessi di dilazione pari ad € 14.266,76. La debitrice ha versato, ad oggi, a favore della Fides s.p.a, circa n. 24 rate ciascuna dell'importo di € 290,00, per un importo complessivo versato di € 6.960,00, aggiungendo, la somma offerta nel piano del consumatore ammonta ad € 3.584,00 (rate n. 64 rate da € 56,00 mensili, come da percentuale migliorata al 12% sul totale finanziato comprensivo di interessi), l'importo totale offerto dalla debitrice a favore della Fides s.p.a ammonta ad € 10.544,00, corrispondente quindi al 50% del capitale netto finanziato pari ad € 20.517,26. ...bisogna valutare anche il comportamento assunto del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione del credito ad un soggetto già indebitato (c.d. Valutazione del merito creditizio). All'atto della sottoscrizione del prestito erogato in data 24.2.2021 da Fides spa, ben poteva effettuare opportune valutazioni nella concessione del prestito, in quanto dalla consultazione delle banche dati ( Banca D'Italia e CRIF) era facile*



*rilevare l'esistenza di precedenti finanziamenti Compass Banca con un esposizione debitoria di circa € 478,00 mensili. Per verificare il merito creditizio di una famiglia monoreddito composta da due genitori e due figli minori un reddito mensile netto di circa € 1500,00, va moltiplicato l'assegno sociale di € 460,00x 2,46 coefficiente ISEE valore garantito è di € 1131,60. Reddito disponibile al momento è di € 1500,00 a cui vanno detratti i prestiti precedenti pari ad € 478,00 mensili- Reddito disponibile di € 1022,00 Differenza € 1.022,00 - € 1131,60 = - € 109,00".*

Orbene, come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore": tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 CCI comma 2 secondo cui "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta": trattasi di disposizioni introdotte con l'evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di



concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021).

Tra l'altro, la riforma dell'anno 2020 ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12, con disposizione sostanzialmente confermata a seguito dell'entrata in vigore del CCI, che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni in merito al piano.

Correlativamente non pare rimproverabile l'istante per i finanziamenti chirografari contratti, in mancanza di prova, gravante sui soggetti finanziatori, che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell'erogazione del credito.

Tanto premesso sul piano generale, si ritiene emergano profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione del contratto di finanziamento con la società Fides s.p.a., intervenuta quando l'istante già risultava ampiamente esposta sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore Fides s.p.a. dell'anno dell'anno 2021 abbiamo determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante .

In definitiva, in mancanza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

**P.Q.M.**

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CONTINI MONIA;

**dispone** che l'OCC – Gestore della crisi nominato, , risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

**dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

**nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**dichiara** chiusa la procedura;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 01.03.2023

Il Giudice  
dott.ssa Rosa Paduano

